

Codice A1404B

D.D. 31 maggio 2022, n. 941

Accertamento della somma di Euro 1.821.450,00 sul capitolo 20370/2022 e impegno della somma di Euro 1.821.450,00 sul capitolo 149870/2022 per il contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell' art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, e dell'art. 4..



ATTO DD 941/A1404B/2022

DEL 31/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica

OGGETTO: Accertamento della somma di Euro 1.821.450,00 sul capitolo 20370/2022 e impegno della somma di Euro 1.821.450,00 sul capitolo 149870/2022 per il contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell' art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, e dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, e relativi protocolli attuativi.

Premesso che:

- con i protocolli d'intesa di cui all'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, si è stabilito di riconoscere alle farmacie e alle strutture sanitarie aderenti ai protocolli una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a 7 euro per ogni test antigenico rapido eseguito a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, così come rilevato dal Sistema Tessera Sanitaria (TS);

- l'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 165 del 19 novembre 2021, ha previsto, tra l'altro, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti Sars-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare, prot. n. 35309-04 del 4 agosto 2021, della Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute;

- in particolare, è stato riconosciuto alle farmacie e alle strutture sanitarie una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a 15 euro per ogni test antigenico rapido eseguito a favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti Sars-CoV-2, sulla base delle informazioni rilevabili del TS;

- dalle risultanze del sistema TS sono emersi i dati dei tamponi antigenici e tali dati sono stati oggetto di verifica, per quanto di rispettiva competenza, da parte delle singole Regioni e Province Autonome;

- la Ragioneria Generale dello Stato, con la nota MEF/RGS-IGESPES prot. n. 290256 del 26.11.2021 ha, a suo tempo, comunicato la situazione aggiornata al 24 novembre 2021 dei predetti dati relativi al periodo agosto – settembre, come da tabella allegata alla medesima nota;

- in particolare, da tale tabella si è potuto evincere che alla Regione Piemonte è stata attribuita per tale periodo la somma totale di euro 483.441,00 per le farmacie e le strutture sanitarie, di cui, in particolare, euro 482.605 per le farmacie (479.605 a titolo di rimborso per i tamponi a favore dei minori e euro 3.000 per i tamponi a favore dei soggetti esentati dalla vaccinazione);

- con la nota CSEC19RM 001 REG2021 1025124 del 10-12-2021, a firma del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19, Gen. Francesco Paolo Figliuolo, era stato comunicato alle Regioni e alle Province Autonome il trasferimento delle somme dovute, per il periodo dal 6 agosto 2021 al 30 settembre 2021, a titolo di ristoro per il prezzo calmierato praticato ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e agli esenti da vaccinazione, a favore della medesima Regioni e Province Autonome sui pertinenti conti di ragioneria, per consentire alle stesse le successive operazioni di liquidazione e pagamento delle somme dovute alle farmacie e strutture sanitarie in aderenza a quanto disciplinato dai protocolli di intesa di cui al citato art. 5 del decreto legge n. 105 del 2021 smi;

- con D.D. n. 2242/A1404B del 30.12.2021 è stato disposto l’accertamento della somma di Euro 483.441,00 sul capitolo 20370/2021 e il contestuale impegno della somma di Euro 483.441,00 sul capitolo 149870/2021 per il contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nel periodo dal 6 agosto 2021 al 30 settembre 2021, ai sensi dell’ art. 5 del DL 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, e dell’art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, e relativi protocolli attuativi;

- successivamente, la Ragioneria Generale dello Stato, con la nota MEF/RGS-IGESPES prot. n. 42909 del 18.03.2022, ha comunicato, a seguito delle procedure di verifica condotte dalle Regioni e Province Autonome sui dati resi disponibili nell’ambito del Cruscotto del sistema TS, i contributi spettanti in relazione ai test somministrati nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, come da tabella allegata alla medesima nota;

- in particolare, alla Regione Piemonte è stata attribuita la somma totale di euro 1.821.450,00 per le farmacie e le strutture sanitarie, di cui, in particolare, euro 1.818.077,00 per le farmacie (1692.992,00 a titolo di rimborso per i tamponi a favore dei minori e euro 125.085,00 per i tamponi a favore dei soggetti esentati dalla vaccinazione);

- con la nota CSEC19RM AECA3DA REG 2022 0005605 del 21.03.2022, a firma del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19, Gen. Francesco Paolo Figliuolo, è stato, tra l’altro, comunicato alle Regioni e alle Province Autonome il trasferimento delle somme dovute, per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, a titolo di ristoro per il prezzo calmierato praticato ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e agli esenti da vaccinazione, a favore della medesima Regioni e Province Autonome sui pertinenti conti di ragioneria, per consentire alle stesse le successive operazioni di liquidazione e pagamento delle somme dovute alle farmacie e alle strutture sanitarie in aderenza a quanto disciplinato dai protocolli di intesa di cui al citato art. 5 del DL n. 105

del 2021 smi;

preso atto della D.G.R. n 54-5048 del 13 maggio 2022, recante “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Iscrizione di risorse statali dirette al contenimento dei costi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2”;

tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41”, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014;

viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni;

vista la citata D.G.R. n. 54-5048 del 13 maggio 2022 di variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con la quale sono state iscritte le somme sui capitoli di bilancio;

vista la Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2022, “Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024”;

vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;

dato atto che la somma è stata incassata con provvisorio di entrata n. 11491 del 1° aprile 2022;

ritenuto, pertanto, necessario procedere all’accertamento della somma di Euro 1.821.450,00 sul capitolo 20370/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, codice versante 304753 Tesoreria dello Stato, e al contestuale impegno della somma di Euro 1.821.450,00 sul capitolo 149870/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, a favore delle Aziende Sanitarie Locali per il finanziamento del contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi effettuati dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’ art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni in legge n. 126 del 16 settembre 2021, e dell’art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito in legge n. e relativi protocolli attuativi;

ritenuto, in particolare, necessario procedere all’assegnazione a favore delle Aziende Sanitarie Locali della somma di euro 1.818.077 sul capitolo 149870/2022, come indicato nell’Allegato 1 parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, per il finanziamento del contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nelle farmacie nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’ art. 5 del DL 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni in legge n. 126 del 16 settembre 2021, e dell’art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, e relativi protocolli attuativi

considerato, infine, che la residua somma di euro 3.373,00 verrà assegnata, attraverso successivo atto della Direzione Sanità e Welfare, alle strutture sanitarie destinatarie ai sensi dell'art. 5 del DL 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni in legge n. 126 del 16 settembre 2021, e dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, e relativi protocolli attuativi;

dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti;

tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- DL n. 105/ 2021, convertito in L. n. 126/2021;
- DL n. 127/ 2021, convertito in L. n. 165/2021;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
- L.R. n. 6 del 29 aprile 2022;
- D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022;
- D.G.R. n. 54-5048 del 13 maggio 2022;

DETERMINA

di accertare, per le motivazione espresse in premessa, la somma di € 1.821.450,00 sul cap. 20370/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 - cod. versante 304753 – Tesoreria dello Stato, provvisorio d'incasso n. 11491 del 1.04.2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di impegnare, per le motivazione espresse in premessa, la somma di € 1.818.077 sul cap. 149870/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, a favore delle Aziende Sanitarie Locali, come risulta dall'Allegato 1, parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, per il finanziamento del contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti, per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, nelle farmacie ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, e dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, e relativi protocolli attuativi;

di impegnare, per le motivazione espresse in premessa, la residua somma di € 3.373,00 sul capitolo n. 149870/2022, che verrà assegnata, attraverso successivo atto della Direzione Sanità e Welfare, alle strutture sanitarie destinatarie, con riferimento al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, per i test antigenici rapidi ivi eseguiti ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni in legge n. 126 del 16 settembre 2021, e dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, e relativi protocolli attuativi.

La transazione elementare dei succitati impegni è rappresentata nell'Allegato “Appendice A –

Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’ art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica)
Firmato digitalmente da Laura Poggi

Allegato

ALLEGATO 1

	Rimborsi Tamponi ≥ 12 e < 18	Rimborsi Tamponi Gratuiti	Somma Rimborsi
203 - TO3	€ 288.022,00	€ 21.630,00	€ 309.652,00
204 - TO4	€ 222.425,00	€ 18.285,00	€ 240.710,00
205 - TO5	€ 135.394,00	€ 7.275,00	€ 142.669,00
206 - VC	€ 46.837,00	€ 1.770,00	€ 48.607,00
207 - BI	€ 93.835,00	€ 7.425,00	€ 101.260,00
208 - NO	€ 88.109,00	€ 3.585,00	€ 91.694,00
209 - VCO	€ 76.335,00	€ 3.750,00	€ 80.085,00
210 - CN1	€ 150.136,00	€ 4.605,00	€ 154.741,00
211 - CN2	€ 72.667,00	€ 4.080,00	€ 76.747,00
212 - AT	€ 65.618,00	€ 5.670,00	€ 71.288,00
213 - AL	€ 139.664,00	€ 9.150,00	€ 148.814,00
301 - ASL - Citta di Torino	€ 313.950,00	€ 37.860,00	€ 351.810,00
TOTALE			€ 1.818.077,00